

Pene e sistema penitenziario - Misura alternative alla detenzione - Onere di indicare nell'istanza formulata da condannati liberi il proprio domicilio (art.677 co.2bis c.p.p.) - Omessa indicazione - Conseguenza - Inammissibilità.

Autore:

In: Giurisprudenza commentata

M.

O. ha fatto istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale ex Art. 47 co. 3° OP, in relazione alla pena in epigrafe indicata.

L'istanza è inammissibile.

Risulta infatti che il condannato non è reperibile al domicilio eletto, né è comparso all'odierna udienza.

Com'è noto, la disposizione dell'art.677,co.2bis, c.p.p. impone al condannato non detenuto l'obbligo, a pena d'inammissibilità, di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio "con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza".

Si tratta di una disposizione dettata per esigenze di certezza in ordine alla reperibilità dell'interessato ed all'effettivo radicamento del medesimo sul territorio, anche sotto il profilo di favorire la speditezza del procedimento di sorveglianza evitando per quanto possibile l'esigenza di rinnovare la notifica degli avvisi d'udienza a causa dell'irreperibilità del soggetto (fatto di non infrequente verifica nel caso di condannati stranieri).

Per tale ragione, l'obbligo sussiste anche se l'istanza è predisposta dal difensore (Cass.I,31.3.04,n.15425,Larocca,CED).

In termini generali, la Corte ha costantemente ribadito che la declaratoria d'inammissibilità è legittima qualora ricorrano ragioni di "palmare evidenza"(Cass.I, 25.6.90,Ponti,CED) ed il loro accertamento non implichi la soluzione di aspetti controversi o valutazioni discrezionali (Cass.I, 11.2.94, Benso,CED).

Il difetto delle condizioni di legge, suscettivo di innescare la pronuncia giudiziale d'inammissibilità, deve risultare evidente e riscontrabile senza che ciò presupponga la risoluzione di questioni giuridiche dibattute, al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio (Cass.I,28.5.96, Silvestri,CED; Cass.III, 3.6.95, Reale,CED).

Va inoltre considerata
la ratio
sottesa all'obbligo di cui all'art.677, co.2bis, c.p.p. .

Essa non pare soltanto collegata all'esigenza della giustizia di disporre dell'indicazione di un luogo certo e legalmente idoneo ai fini della notifica degli atti del procedimento di sorveglianza.

A ragionare in detti termini, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale la disposizione citata è stata pensata dal legislatore esclusivamente per i procedimenti attribuiti alla competenza della magistratura di sorveglianza e non - come sarebbe stato più logico - con una norma dettata per la generalità dei procedimenti penali.

E' maggiormente plausibile, invece, che il motivo fondante la particolare regola in esame deve essere ricercata nella peculiarità delle materie attribuite alla cognizione del giudice di sorveglianza, solo così giustificandosi la specificità della deroga (che oltretutto esita in termini di aggravio degli oneri difensivi) rispetto alla disciplina processuale ordinaria.

Impostato in questi termini il problema, deve ritenersi dunque che la ratio legis sia riconducibile all'opportunità, ritenuta dal legislatore meritevole di apprezzamento, di responsabilizzare il condannato nei confronti di un procedimento - quello di sorveglianza - spesso prodromico ad una misura alternativa che "mette alla prova" il soggetto sotto il profilo della volontà di reinserimento sociale, spingendolo a collaborare fattivamente con gli organi giudiziari garantendo la propria reperibilità.

L'effettiva e stabile presenza della persona in un determinato luogo, per altro verso, consente la più efficace e sollecita istruttoria tipica del procedimento di sorveglianza, consistente nell'assunzione delle necessarie informazioni sulla persona condannata, tanto relative al profilo criminologico (forze dell'ordine) quanto ai dati socio-familiari (indagini sociali di competenza dell'UEPE).

La stessa Suprema Corte ha affermato del resto il principio che l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, ai fini della legale conoscenza degli stessi da parte del

destinatario

(in

cio'
consistendo
essenzialmente
lo
scopo dell'elezione),
non
comporta
la effettiva reperibilita' del domiciliato, e poiche'
tale reperibilita' e' invece indispensabile ai fini dell'applicazione
dell'affidamento
in prova al servizio sociale (postulando questo un contatto
diretto
fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui,
per
legge,
ai sensi dell'art. 47 comma nono dell'Ordinamento penitenziario,
competete
di
"controllare la condotta del soggetto" e di "aiutarlo a superare
le
difficolta' di adattamento alla vita sociale"), deve escludersi l'illegittimita'
del provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza abbia
respinto
la
richiesta di affidamento in prova sulla base del rilievo che
l'interessato, pur avendo eletto rituale domicilio per le notifiche, era di fatto irreperibile

(Cass.I,23.11.92,n.4023,De Barre,CED).

E'questo il caso che qui occupa, caratterizzato da un'indicazione di domicilio presso il quale il soggetto non è reperibile, come risulta dalla nota dell'UEPE di Vercelli dd.10.1.06.

Ma l'istanza è inammissibile anche sotto altro profilo.

La giurisprudenza della Cassazione è, invero, molto rigorosa sulla forma che detta indicazione deve rivestire, esigendo ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art.677, co.2bis,c.p.p., che la volontà dell'interessato sia chiaramente manifestata ai fini considerati dalla norma, non essendo sufficiente la mera indicazione, nella domanda introduttiva del procedimento, della propria residenza anagrafica (Cass.I, 31.3.04,n.15429, Marrella,GP,2005,III,105).

In altri termini, nel
procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta,
in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen.
per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una
misura
alternativa
alla
detenzione, non può consistere nella semplice indicazione,
fra

i
dati che identificano la persona del richiedente, della residenza
anagrafica,
ancorchè effettiva, di costui, occorrendo invece che egli,
sia
pure
senza
necessita di formule sacramentali, esprima comunque con
chiarezza,
a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che
il
luogo
da
lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera
siano
effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con
conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni
successiva variazione (Cass.I,19.5.04,n.23510, Scardino,GP,2005,III,220).

Ne consegue che, nella fattispecie, l'indicazione della residenza inserita incidenter nell'istanza di applicazione della misura de qua non può essere ritenuta idonea ai fini della norma di cui all'art.677, comma 2bis, c.p.p. (...)

<https://www.diritto.it/pene-e-sistema-penitenziario-misura-alternative-alla-detenzione-onere-di-indicare-nel-l-istanza-formulata-da-condannati-liberi-il-proprio-domicilio-art-677-co-2bis-c-p-p-2/>